



31992-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2318/2020
MICHELE BIANCHI		CC - 01/10/2020
ROBERTO BINENTI	- Relatore -	R.G.N. 3572/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		
RAFFAELLO MAGI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/07/2019 del TRIBUNALE di PISTOIA

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Pistoia, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito della trattazione in udienza camerale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., revocava nei confronti di (omissis) sia l'indulto applicatogli con ordinanza del 6 dicembre 2006, sia la sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del 6 ottobre 2004.

2. Propone ricorso per cassazione (omissis), tramite il difensore, denunciando inosservanza di norme processuali ex art. 606 lett. c), cod. proc. pen., sul rilievo che l'avviso al condannato della trattazione dell'udienza era affetto da nullità, in quanto le notificazioni dello stesso, come eseguite, avevano sempre avuto ad oggetto un verbale di udienza in cui si menzionava la data di quella di rinvio, senza però aversi l'indicazione dell'oggetto del procedimento.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come hanno precisato le Sezioni Unite, nella motivazione della sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, i principi che conducono a ravvisare una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, nel caso di omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, operano anche per il procedimento camerale partecipato, previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. Infatti, la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consentono all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare a una fase processuale che si conclude con una decisione. Tale insegnamento è stato successivamente ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza di questa Corte, con riguardo proprio a tutti i procedimenti celebrati ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. e all'omessa citazione del condannato laddove dovuta (Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018 Rv. 274556).

Nella materia del procedimento di sorveglianza, la cui trattazione in udienza è regolata dalle stesse disposizioni di cui sopra, è stato altresì chiarito che è sufficiente che il decreto di fissazione dell'udienza indichi l'oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incumbendo sull'interessato o sul suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia (Sez. 1, n. 38818 del 22/07/2015, Rv. 264652).



Infatti, è l'indicazione dell'oggetto del procedimento che consente all'avviso di assolvere alla funzione che ne condiziona la stessa esistenza: quella di far comprendere non già che sarà celebrata una qualsiasi udienza in una certa data davanti a un certo giudice, ma il tipo di decisione che potrà essere adottata.

Sicché, in assenza di ogni indicazione in ordine a tale oggetto, l'atto, nonostante la materiale notificazione, non potrà dirsi compiuto, con conseguente determinarsi di una nullità assoluta e insanabile, come tale rilevabile in ogni momento del procedimento e perciò anche per la prima volta in sede di impugnazione, nei termini affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

3. Orbene, nella specie, come risulta dagli allegati al ricorso e dall'esame dei restanti atti contenuti nel fascicolo trasmesso, cui il giudice di legittimità può avere accesso trattandosi della denuncia della violazione di norma processuale che produce una delle sanzioni previste dall'art. 606 lett. c), cod. proc. pen., l'avviso al condannato della fissazione dell'udienza, laddove la notificazione è andata a buon fine, si è sostanziato nella consegna della copia del verbale che riportava la precedente decisione di rinvio e la data della nuova udienza, senza l'indicazione dell'oggetto del procedimento su cui avrebbe dovuto decidersi.

Pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, deve rilevarsi la nullità dell'udienza di trattazione e della decisione che è stata adottata al suo esito.

4. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al Tribunale di Pistoia per nuovo giudizio.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia.

Così deciso il 1 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Monica Bon

